

## Accordo sindacale per il personale dipendente di Solaris srl

Presso la sede di Solaris srl, in data 08/08/2013 alle ore 09,00 sono presenti i Sigg.:

Isabella Sabbattani, FP CGIL

Immacolata Di Caprera e Alessandro Lugli, FP CISL

Giordani Giuliano, SOLARIS SRL

Premesso che

- il Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 Aprile 2013, ha fornito le indicazioni per l'applicazione dell'istituto della detassazione dei compensi di produttività di cui al DPCM del 22 Gennaio 2013, chiarendo, in particolare, il concetto di "indicatori quantitativi di produttività/ redditività/ qualità/ efficienza/ innovazione" contenuto nel DPCM;
- sulla base delle predette indicazioni, la suddetta agevolazione fiscale appare applicabile anche nei confronti delle voci retributive previste dall'art.70 del CCNL Federcasa;
- è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal DPCM citato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività";
- le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia correlata a fattori quantitativi quali l'andamento generale dell'impresa (fattore redditività) e i risultati ottenuti dai lavoratori in termini di efficienza ed efficacia (fattore produttività);

tutto ciò premesso

Le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrale del presente accordo.
2. La retribuzione di produttività individuata annualmente è riferita alla voci indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
3. La retribuzione di produttività sarà riconosciuta anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato purchè abbiano avuto un rapporto di lavoro con Solaris nel corso dell'anno precedente (o comunque quello a cui si riferisce la retribuzione di produttività) di durata superiore a 4 mesi, non sarà invece riconosciuta a chi abbia presentato dimissioni nel corso dell'anno di riferimento.  
La retribuzione di produttività sarà riconosciuta, con le stesse modalità di cui sopra, anche ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione.
4. La retribuzione di produttività verrà liquidata di norma entro due mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo di competenza previo apprezzamento:

Copia originale conservata agli atti

- della conformità del bilancio dell'esercizio alle previsioni contenute nel budget;
- del raggiungimento degli obiettivi aziendali contenuti nel documento programmatico.

L'ammontare massimo individuale di premio erogabile viene determinato in base al livello di inquadramento e si rende effettivamente liquidabile al singolo lavoratore in proporzione a:

- la valutazione annuale del Responsabile di Settore/Area e/o del Datore di Lavoro;
- l'assiduità nella presenza in servizio. A tal proposito si precisa che non si considera presenza in servizio l'assenza del lavoratore dal proprio luogo di lavoro dovuta a assenza ingiustificata, congedo per malattia figlio, congedo matrimoniale, permessi studio, sciopero, malattia, aspettativa non retribuita ex art. 49 CCNL Federcasa.

L'assenza dovuta a malattia salva-vita viene considerata a tutti gli effetti presenza in servizio nei limiti di quanto previsto dal CCNL Federcasa.

Per quanto riguarda le assenze di seguito riportate, in considerazione dell'elevato valore sociale delle stesse, esse verranno escluse dalla retribuzione di produttività solo per le giornate eccedenti le seguenti franchigie:

- 20 gg complessivi per tutte le assenze dovute a donazione sangue o midollo osseo e permessi di cui alla L. 104/92;
- 10 gg complessivi per tutte le assenze dovute a congedo parentale D.Lgs. 151/2001 ss.mm. e permessi L. 53/00 (lutto e assistenza famigliari per grave infermità).

5. Il presente accordo aziendale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal DPCM e riportate di seguito sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna da Solaris srl.

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono, che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame cessano di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo. Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del DPCM 22 gennaio 2013.

#### Autodichiarazione

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo **dichiarano** che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al DPCM del 22 Gennaio 2013, in materia di agevolazione della retribuzione di produttività.

La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 Aprile 2013.

Letto, confermato, sottoscritto.

FP CGIL

FP CISL

Solaris srl

Copia originale conservata agli atti

W